

Legnano, 27 maggio 1977

PROT. N. 9103

Spett.le

"LA PREALPINA"

LEGNANO

abb

Rispondere ai rilievi fatti sulle colonne di questo Giornale alcuni giorni fa riguardo all'ordinanza sui cani ed i gatti, non interessa tanto per aprire una polemica, considerato il tono dell'articolo, quanto per fare alcune precisazioni, perchè è opportuno che i cittadini sappiano, nei termini esatti, i problemi discussi e quali gli effettivi poteri dei Sindaci e il valore delle "grida manzoniane" che ogni tanto sottoscrivono.

Non è "risibile" l'ordinanza emessa dal Sindaco per richiamare i proprietari di cani e gatti ad aver cura di loro in modo che non siano causa di disturbo ai cittadini, i quali, sempre più di frequente, si lamentano di essere molestati dal latrare, dall'abbaiare e dai miagolii di tali animali specialmente durante il riposo di cui necessitano dopo una giornata di tensione lavorativa.

Queste molestie non le ha, quindi, "scoperte" il Sindaco. Era suo dovere richiamare, come ha fatto con l'ordinanza, i cittadini responsabili di dette molestie all'obbligo, anche civile, di non lede re il diritto altrui alla quiete ed al riposo senza dei quali possono insorgere disturbi psichici e fisici, specialmente nei soggetti già stressati dal lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane.

In definitiva, l'ordinanza del Sindaco è stata un doveroso intervento di tutela della pubblica salute ed un avvertimento che possono essere colpiti con sanzioni amministrative coloro che tenga no i loro cani e i loro gatti in condizione da poter disturbare.

E non è solo il Regolamento locale di Polizia Urbana che al riguardo può applicarsi, ma può applicarsi anche l'art. 659 del Codice penale, ma su querela di parte.

E, purtroppo, per ora solo su querela di parte rivolta alla Autorità Giudiziaria possono essere colpiti i disturbatori della quiete pubblica con rumori provenienti da attività lavorative industriali ed artigianali e ciò per mancanza di una normativa locale specifica.

Di questo problema da risolvere non è che l'Amministrazione Comunale si sia finora disinteressata. Difatti, siccome non si poteva regolamentare sic et simpliciter i limiti dell'intensità

rimorosa tollerabile nelle varie zone in una città come Legnano, dove ancora le industrie si trovano attorniate da zone residenziali, senza un preventivo studio approfondito dei rumori di fondo delle varie zone, l'Amministrazione Comunale, come ricorda l'estensore del l'articolo, ha affidato nel 1973 detto studio ad un professionista competente in materia.

Gli elaborati sono stati presentati nel Luglio del 1975. Non hanno però più avuto seguito finora perchè si attendeva, come ancora si attende, che l'Assessorato Regionale alla Sanità trasmetta lo schema del nuovo Regolamento d'Igiene tipo da adottarsi dai Comuni, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, Regolamento nel quale è inserita anche una normativa riguardante i limiti massimi delle intensità rumorose accettabili nelle varie zone urbane (residenziali, miste e industriali) e le modalità del loro rilevamento. L'Ufficiale Sanitario che faceva parte della Commissione regionale per la formazione di detto Regolamento ha portato a conoscenza della stessa gli elaborati predetti i quali in parte sono stati recepiti nella normativa regionale. Questa, che non è ancora stata pubblicata, è stata però fatta conoscere di recente dall'Ufficiale Sanitario al l'Amministrazione Comunale ed anche se essa non è pervenuta ufficialmente sarà oggetto, entro breve tempo, di esame da parte di una Commissione consiliare che in seguito, con le eventuali modifiche, la proporrà per l'adozione.

Con ciò si spera che l'articolista abbia capito che l'ordinanza ordinaria senza riferimenti ad una precisa normativa regolamentare non poteva emettersi per i rumori provenienti dalle industrie come s'è fatto per i cani ed i gatti, che un'ordinanza contingibile ed urgente non era e non è ipotizzabile in materia e che la questione dei rumori non ha dormito e non dorme nei cassetti di Palazzo Malinverni.

Quanto alla pubblicità sonora, d'accordo, si ripristinerà ...severamente la disposizione interna (e non l'ordinanza) del comune Accorsi.

L'autorizzazione al "caramellaio" era stata data in via eccezionale a due condizioni precise: che la pubblicità sonora avvenisse a toni bassi e in alcune ore del giorno. L'interessato ha fatto quello che ha voluto tanto, diceva, nel costo della pubblicità erano previste anche eventuali contravvenzioni.

Distinti saluti.

IL SINDACO
(Dr. G. Poggi)

N. *deliberazione*

N. *32* O.d.G.

CITTÀ DI LEGNANO

Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: INTERPRETAZIONE ART. 13 DELLA LEGGE N. 10 DEL 28/1/77

Legnano lì,

Alla GIUNTA MUNICIPALE

Relatore l'assessore Sig.

IL CAPO RIPARTIZIONE

L' ASSESSORE

RIPARTIZIONE RAGIONERIA

N.

La spesa e' stata impegnata al Cap.
(Tit. Sez. Rubr.)

LA GIUNTA MUNICIPALE

nella seduta del *21.4.77* ha deliberato:

*Vale l'appr. legge regionale -
Tasse, imposte, oneri, contributi, imposte
imposte, oneri, contributi, imposte, oneri, contributi
art. 13*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ed in cassa -

LA GIUNTA MUNICIPALE

nella seduta del ha deliberato:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

LA GIUNTA MUNICIPALE

nella seduta del ha deliberato:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

lì,

IL RAGIONIERE CAPO



21.4.77
ATTI DEL COMUNE DI LEGNANO

Ufficio RIPART. URBANISTICA

6396
N. /460

19 Aprile 1977
Data,

AL SIG. SINDACO

S E D E

ALL'ASSESS. URBANISTICA

S E D E

AL SEGRETARIO GENERALE

S E D E

OGGETTO: Interpretazione art. 13 - Legge 28/1/77 n. 10

Fin dal suo primo apparire il 5° comma dell'art. 13 della legge 28/1/77 n. 10, che recita testualmente "Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti dell'art. 9, la concessione è data dai Comuni obbligati soltanto su aree dotate d'opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle", ha suscitato in tutti gli ambienti interessati perplessità e dubbi.

La nuova legge prescrivendo che in carenza di programmi siano date concessioni per nuove costruzioni solo per le aree dotate di urbanizzazioni si trova in contrasto con la vigente Legge Regionale n. 51/75, che all'art. 32 sempre in carenza di programmi, ammette siano date concessioni solo all'interno del perimetro del centro edificato.

Quale dei due dispositivi debba applicarsi in materia di rilascio delle concessioni costituisce il primo dubbio, mentre il secondo riguarda il significato che si intende dare là dove si dice " aree dotate di urbanizzazioni ", solo urbanizzazione primaria od anche urbanizzazione secondaria?

L'Ufficio Edilizia Privata ha cercato di dirimere le perplessità informandosi presso altri Comuni e Enti constatando che la tesi più carente è quella che fa prevalere i dettami della Legge Regionale vigente sulle prescrizioni della nuova Legge dello Stato. La conferma più autorevole di questa tesi è dovuta ad una circolare che il Presidente del Comprensorio n. 22 (ex PIM) ha inviato ai suoi Comuni, circolare che è dovuta alla competenza di una Commissione composta dagli Avvocati Pagano, Pucci, Sala e dall'Arch. Beltrame.

L'Ufficio ha poi tentato di interessare al problema anche la Commissione Edilizia per un semplice parere tecnico ma la Commissione dopo una lunga e vana discussione ha rinviato sine die la questione.

./. .



Poichè presso l'Ufficio Edilizia Privata sono giacenti alcune pratiche interessate al problema che devono essere evase con sollecitudine, è assolutamente necessario che entro breve termine l'Amministrazione, sentito anche il parere legale del Segretario Generale, dia urgenti e chiare disposizioni sul modo di applicare l'articolo di legge in oggetto, per poter mettere i funzionari nella condizione di rispondere esaurientemente e con pareri univoci alle richieste talvolta pressanti dai cittadini.

In attesa di un sollecito cenno di riscontro distintamente saluto.

IL VICE CAPO RIPARTIZIONE

ET/rg



CITTÀ DI LEGNANO
SEGRETERIA COMUNALE

Legnano, 26/4/1977

PROT. N. 6810

ALLA

RIPARTIZIONE URBANISTICA

S E D E

OGGETTO: Rapporto tra l'art. 13, comma 5°, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l'art. 32 della Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Codesta Ripartizione ha posto il quesito se al momento attuale debba essere applicato il 5° comma dell'art. 13 della legge urbanistica statale n. 10 o l'art. 32 della legge regionale urbanistica n. 51/1975, nell'esame e nel rilascio delle concessioni edilizie.

In proposito ritengo di poter dare, sentita la G.M. nella seduta del 21/4/1977, la risposta che segue e che quindi deve essere ritenuta regola di comportamento per codesta Ripartizione.

E' noto che in base all'art. 117 della Costituzione, in materia urbanistica quella regionale deve essere considerata competenza concorrente con la competenza statuale. Non esistono tra le due competenze rapporti di gerarchia. Semmai esistono delle limitazioni reciproche. Nel senso che le norme regionali debbano mantenersi nell'ambito fissato dalle leggi di principio o, come si chiama no, dalle leggi cornice, mentre le norme statuali, simmetricamente, hanno competenza di principio, cioè estrinsecano la potestà di fissare le essenziali norme direttive, cui dovrà informarsi la legislazione regionale sulla materia.

Ne consegue che le norme statali debbano assestarsi alle direttive fondamentali, mentre quelle regionali non possono sconfiggere nel campo dei principi.

Ne consegue ancora che quando la legislazione statuale scende nel "particolare" sul "dettaglio" emana chiaramente norme anticonstituzionali.

Ritornando al discorso iniziale, ci si può porre il dubbio a livello concettuale ed ipotetico, se la norma di cui all'art. 13 comma 5°, sia di principio; se tale non è, come appare direi chiaramente, ci trova di fronte a due normative - quella statuale e quella regionale - che regolano entrambi casi concreti: poichè non è

./.

possibile applicare due norme, in contrasto di contenuto, si dovrà necessariamente ricorrere alla normativa regionale, come quella che opera nel campo della sua competenza. La norma statuale dovrebbe essere impugnata, tra l'altro, per incostituzionalità.

Non è un bizantinismo né un esercizio di stile; ma qualcosa che attiene alla logica del nostro sistema costituzionale.


L'elaborazione dottrinale che precede, espressa in forma sintetica, dovrebbe essere sempre tenuta presente allor che si discuta sui rapporti tra Stato e Regioni sulle materie indicate dal citato articolo 117 della carta costituzione.

Per completezzadi esame è possibile porre l'ulteriore quesito come una legislazione "di principio" possa intervenire dopo la legislazione concreta regionale, come è avvenuto nel caso in esame.

La situazione di fatto non altera i principi costituzionali per la semplice ragione che altrimenti l'inezia del Parlamento paralizzerebbe in partenza qualsiasi attività legislativa della Regione. Chi in questa fattispecie non fa il proprio dovere costituzionale non è la Regione, ma lo Stato.

Il criterio da seguire nell'applicazione delle leggi richiamate discende dalle considerazioni esposte: in questa fase l'Amministrazione Comunale deve applicare, in tutta la sua interezza, l'art. 32 della Legge Regionale n. 51/1975, anche per la parte negativa dovuta alla mancanza di programmi pluriennali attuativi.

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Poggi)





CITTÀ DI LEGNANO
SEGRETERIA COMUNALE

Legnano, 12 Dicembre 1977

AL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO SANITARIO DI ZONA

LEGNANO 1/CENTRO

Rispondo ai vari quesiti ripasti sospesi dopo l'incontro avvenuto fra il Direttivo del Consorzio e la Giunta Municipale :

1°) per quanto riguarda l'affitto che il Consorzio Sanitario dovrebbe pagare per l'occupazione dei locali del Comune di Legnano, la G. M. avrebbe fissato la cifra di L.1.000.000,- all'anno;

2°) per la sede del Consultorio, la Giunta Municipale offre l'uso della sede ex Centro di Orientamento Professionale che è a disposizione del Comune di Legnano fino al 31/1/1980 ;

3°) per il problema della nuova sede del Consorzio, attualmente il Comune di Legnano non ha disponibilità immobiliari ed anche quando l'avrà, la richiesta del Consorzio sarà vista nell'ambito della problematica generale di sistemazione di altri Enti, di altri Organismi, non ultimi i Consigli Circoscrizionali;

4°) per la richiesta del Consorzio di costituirsi al Comune come affittuario dell'I.L.A., la Giunta Municipale ha già detto, a voce, che non ha nulla in contrario, a condizione che il Comune di Legnano possa avere l'agibilità del parco dell'I.L.A., oltre s'intende dei locali dove funziona la cucina per la mensa delle scuole. Su tale problema, a cui si deve aggiungere quello relativo alla eventuale utilizzazione della ex casa suore quale sede del Consorzio, personalmente ho già preso contatti con l'I.L.A. per un incontro, ma per ora non ho avuto alcuna risposta;

5°) per quanto riguarda la richiesta dell'A.I.A.S. la Giunta Municipale, pur ritenendo giustificata la richiesta di ampliamento avanzata dall'Ente, non ha dato alcuna risposta e non lo farà se non quando il Consorzio o il Consiglio di Gestione del Centro-Socio-Educativo si sarà espresso in merito;

6°) sul problema dell'Ufficio Antinquinamenti, faccio rilevare che stante l'attuale legislazione in materia il responsabile dell'igiene pubblica è il Sindaco, per cui mi compete di continuare a servirmi direttamente di questo Servizio, salvo rendere edotto del mio operato il Consorzio Sanitario per opportuna conoscenza. A proposito di questo argomento, faccio mia la richiesta più volte avanzata dall'Ufficio Sanitario di potenziamento dell'Ufficio Antinquinamento, soprattutto in vista della urgente necessità di soddisfare quanto esigito dal D.M. 23/12/1976 e sollecitato di recente dal Presidente del



la Giunta Regionale, relativamente alla " classificazione dei le industrie insalubri", compito spettante ai Sindaci;

7°) per la situazione dell'A.S.V. Zappettini, nulla in contrario che essa passi al Consorzio. Ritengo però mio diritto fare presente che l'Asilo Nido di Via Marconi, come gli altri asili nido di prossima apertura, necessita di assistenza sanitaria, medica ed infermieristica, per la quale il Consorzio si deve impegnare, con ovviamente, congruo pagamento da parte del Comune;


8°) per la gestione dell'anagrafe del Consorzio Sanitario da parte del C.S.D. del Comune, allego copia del parere espresso sull'argomento dal Capo Centro, parere condiviso dalla Giunta Municipale;

9°) per ultimo ricordo che per instaurare fra Consorzio e Comune di Legnano un necessario collegamento, la Giunta Municipale di Legnano ha da tempo proposto l'istituzione di una Commissione costituita, da parte comunale, dall'Assessore ai Servizi Sociali e dal Presidente, o suo delegato, della Commissione consiliare Servizi Sociali.

Distinti saluti.

IL SINDACO

(Dr. Franco Crespi)



Comune di Legnano

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Legnano, 18/11/77

Al SINDACO

All'Assessore al Personale

Al Segretario Generale

OGGETTO: gestione dell'anagrafe dei Comuni del Consorzio Sanitario
Legnano 1/centro.

Al fine di procedere alla memorizzazione dei dati anagrafici delle popolazioni dei comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona e Dairago, si fa presente che é indispensabile, dal momento in cui ha inizio la registrazione di un archivio anagrafico, entri contemporaneamente in funzione la comunicazione delle variazioni di quell'archivio da quel Comune al Centro Elaborazione Dati.

Solo così si potrà richiedere ed ottenere in un qualsiasi momento una situazione esatta di una leva sanitaria o di qualsivoglia altro dato anagrafico esatto.

Questo centro si é interessato ad evidenziare la necessità di disporre di un operatore che attendesse alla trasmissione ed al collegamento tra i Comuni del Consorzio e il Centro.

Il Consorzio ha risposto che il Centro é del Comune e quindi deve provvedere il Comune, accollando al Consorzio il corrispettivo onere finanziario.

Si fà però presente che il Centro del Comune, se si vogliono sottolineare le aree di competenza, é disponibile a qualsiasi tipo di elaborazione di dati, a condizione che questi vengano forniti nel modo e nei tempi stabiliti.

Conseguentemente non deve essere il comune a provvedere alla trasmissione dei dati dai Comuni del Consorzio al Centro, ma il Consorzio stesso. Se dovesse provvedere il Comune a tale necessità si dovrebbe accollare totalmente il costo di un impiegato addetto al collegamento al Consorzio, oltre naturalmente ai costi delle elaborazioni.

IL CAPO CENTRO



CITTÀ DI LEGNANO
SEGRETERIA COMUNALE

Legnano, 3 ottobre 1977

PROT. N. 16321

AL SEGRETARIO CITTADINO D.C.
Dott. Giancarlo Savoini

AL CAPO GRUPPO CONSILIARE D.C.
P.i. Aurelio Cozzi

C I T T A'

Prego le SS.LL. di porre in discussione negli ambiti di Loro competenza, i seguenti argomenti che giudico importanti ed urgenti:

- 1) nuovi rapporti fra il Comune e la Mari Nantes (ricordo che abbiamo 4 mesi di tempo per elaborare una proposta alternativa a quella del P.C.I.);
- 2) elezione dei Consigli Circoscrizionali (ricordo che il Prefetto da un momento all'altro potrebbe emanare il decreto apposito);
- 3) elezione dei Consigli di Distretto Scolastico (entro novembre P.V.);
- 4) sede del C.U.Z. (il giorno 11 ottobre è fissato un incontro fra il C.U.Z. e la Giunta sul quale le OO.SS. di Legnano chiederanno all'Amministrazione Comunale una sede);
- 5) ristrutturazione del Macello Comunale in vista della sua utilizzazione da parte dei macellai di Legnano per la conservazione e distribuzione della carne A.I.M.A. che, come si sa, viene messa sul mercato a prezzo conveniente.

IL SINDACO
(Dr. F. Crespi)

18246
29/11/77
uff. legge
9/11/77

29/11/77
uff. legge
9/11/77

Al Sig. SINDACO
del Comune di

LEGNANO

Il sottoscritto Venegoni Oviedo, figlio del caduto Partigiano Venegoni Mauro, decorato di Medaglia d'Oro alla memoria al Valor Militare concessa dal Presidente della Repubblica Italiana, ha conoscenza di una iniziativa, presa da Associazioni d'Arma Legnanesi, intesa a coinvolgere la Amministrazione Comunale per la posa in Legnano di un cippo o targa con i nomi di Legnanesi decorati di Medaglia d'Oro, con la presente esprime PARERE CONTRARIO a tale iniziativa.

Infatti è assurdo pensare di accostare il nome di Mauro Venegoni con altri decorati di Medaglia d'Oro dall'allora Governo fascista, contro il quale fu accanito oppositore, subendo segregazione, confino ed ogni sorta di tortura fino ad ucciderlo.

Fà presente, inoltre, che anche i fratelli viventi del padre, Venegoni Carlo e Guido, sono contrari a tale iniziativa.

Sperando che l'Amministrazione Comunale non permetta tanto obbrobio, porge doverosi ossequi.

Legnano, 3 Novembre 1977.

Oviedo Veneg

Via Torino 58

LEGNANO

Oviedo Veneg

28/10/77

Uff. Rep.

Dell'esercito della G. M.

IL SIG. SINDACO DI LEGNANO

e.p.c.

GIUNTA COMUNALE DI LEGNANO

Siamo venuti con sdegno a conoscenza che in occasione delle manifestazioni del 4 Novembre, una apposita commissione, composta a grande maggioranza dalle Associazioni d'arma, ha proposto la posa di una targa con i nominativi dei Cittadini legnanesi decorati di medaglia d'oro al Valor militare, accumunando il nome di Mauro Venegoni, eroe della Resistenza, col nome di un concittadino che in quel periodo incitava i fascisti della repubblica di Salò, attraverso la radio, alla lotta ed allo sterminio dei Combattenti per la libertà.

La sola proposta di tale coinvolgimento, oltre che offensiva, è oltraggiosa nei confronti della stragrande maggioranza dei Cittadini legnanesi, del Popolo italiano e delle Istituzioni democratiche nate dalla Resistenza.

Tale iniziativa ha il solo scopo politico di mascherare coloro che hanno sempre negato la libertà e la vita democratica, usando come armi, la forza, la tortura, lo sterminio e l'assassinio contro il Popolo italiano - con coloro che hanno subito tutto ciò in nome degli ideali di giustizia e di libertà, sacrificando anche la loro vita per garantirci le Istituzioni democratiche che noi oggi godiamo e che è nostro sacro dovere difendere.

Pertanto invitiamo Lei, Sig. Sindaco e la Giunta Municipale a non avallare ed a respingere con fermezza tale improponibile richiesta.

p. IL COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA
DELLA FRANCO TOSI

Francesco Cicali
Belotti



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

Eretta in Ente Morale con R. Decreto 24 Giugno 1923 N. 137

FEDERAZIONE PROVINCIALE MILANESE

SEZIONE DI LEGNANO

27/10/2020

Uff. Kepten

April 11th

28.10.1977.=

Legnanesi,
Corso Italia 5

WOMEN IN SPAIN

RECEIVED
ARRIVED 29011977 DOT
Pal
CAT. CLASSE PAGE

e.p.c. Ass. Combattentistiche e d'Arma
Loro Sedi

Oggetto : Targa " LARGO MEDAGLIE D'ORO"

Facciamo seguito alla ns. precedente
- pari oggetto - e La preghiamo voler cortesemente prendere nota
che - in analogia a quanto già deliberato da diversi Comuni
(vedi Milano - Firenze - Roma etc) la nuova targa porterà
la dicitura " LARGO MEDAGLIE D'ORO "

In tale atto, pari ad un Loro diritto ed alla nostra dignità di uomini - onoriamo la memoria di tutti i nostri Concittadini che si immolarono , sul Campo della Gloria " per la grandezza e la libertà della nostra Patria.

Con ossequio.

Il Presidente
(N.A. IELO)

(N.A. ~~LELO~~)

Atti
Legnano, 7 settembre 1977

PROT. N. 12397

Al Consigliere Comunale
Dott. FRANCESCO VISMARA
Via F. Cavallotti, 11

C I T T A'

Egregio Dottore,

scusandomi per il ritardo, sono a rispondere in merito alla Sua interrogazione del 12/7 riferita all'articolo pubblicato su un giornale locale circa presunte irregolarità di un impianto termico.

Posso confermarle che a seguito del sopralluogo effettuato il 13/7 e le relative indagini espletate dall'Ufficio Antinquinamento, l'impianto è regolare, sia come progettazione sia come installazione.

Come può verificare dall'allegato verbale, i titolari dell'Immobiliare dovranno ottemperare a due prescrizioni prima della messa in funzione dell'impianto e cioè: richiedere il certificato di prevenzione incendi ed ottenerne nulla osta dopo il collaudo da parte dei VV.EP. di Milano.

Sperando così di aver chiarito i dubbi relativi alla liceità dell'impianto, rinnovando le mie scuse per il ritardo nel rispondere e rimanendo a Sua disposizione per ogni altro chiarimento, mi è gradita l'occasione per cordialmente salutarla.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE
(Oscar Tessari)
O. Tessari
O. Tessari

N. 1 All.
OS/at

Legnano, 6 sett. 1977

All'Egr.Sig.Vismara dott.Francesco
Consigliere Comunale
via

Egr.Dott.

Scusandomi per il ritardo, sono
a rispondere in merito alla Sua interrogazione del 12.7.
riferita all'articolo pubblicato su un giornale locale
circa presunte irregolarità di un impianto termico.
Posso confermarLe che a seguito del sopralluogo effettuato
il 13.7. e le relative indagini espese dall'Uff.Antin-
quinamento, l'impianto ~~risulta~~ è regolare, sia come progetta-
zione, sia come installazione.

Come può verificare, dall'allegato verbale, i titolari del
l'immobiliare dovranno ottemperare a 2 prescrizioni prima
della messa in funzione dell'impianto e cioè, richiedere il
certificato di prevenzione incendi e ottenere nulla osta
dopo collaudo da parte dei VV.FF. di Milano.

Sperando così di aver chiarito i dubbi relativi alla
liceità dell'impianto, rinnovando le mie scuse per il ritardo
~~sto~~ nel rispondereLe e rimanendo a Sua disposizione per ogni
altro chiarimento, mi è gradita occasione per cordialmente
salutarLa.

tessari

All. copia verbale

uff. Aut. giurato

12/7/77.


Il sottoscritto Consigliere Comunale
Vismara Francesco

Interroga

il Signor Sindaco se é a conoscenza dell'articolo pubblicato sulla Prealpina di martedí 5 luglio dal titolo "Gas benefici scaricati nelle finestre di casa"

Poiché l'articolista pone delle domande a all'Amministrazione per sapere se esistono irregolarità, ritengo necessario che Lei Signor Sindaco risponda a tali interrogativi che sono a conoscenza dell'opinione pubblica. E' sufficiente che mi dia risposta per lettera dopo che Lei ha fatto le indagini del caso per sapere se esistono irregolarità amministrative.

Cordiali saluti.



Vismara Francesco

per Seldler

An. Temo, farlo
mi farò - fay.
25/7/77

CONSORZIO SANITARIO DI ZONA - LEGNANO 1/CENTRO

N. Prot. 3774/San.

Legnano, 13/7/1977


Risp. Nota N.

OGGETTO: Impianto termico. Immobiliare IRIDE di Iride Pisoni
e Immobiliare LUCE di Luce Gorletti.

AL SIG. SINDACO	<u>S E D E</u>
e p.c. ALL'ASSESSORE ALL'IGIENE	<u>S E D E</u>
ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<u>S E D E</u>


Con riferimento all'articolo pubblicato sul giornale "LA PREALPINA" del 5/7 u.s. dal titolo "Gas benefici scaricati dalle finestre di casa.....ecc...." trasmetto per conoscenza l'unito verbale di sopralluogo eseguito dal personale della Sezione Antinquinamenti.

Distinti saluti.*



AM/dd

N. 1 allegato.



Comune di Legnano

SEZIONE ANTINQUINAMENTI

ALL'UFFICIALE SANITARIO

S E D E

Oggetto: Verbale di sopralluogo impianto termico
presso lo stabile di proprietà dell'Immobiliare
Iride di Iride Pisoni e Immobiliare Luce di
Luce Gorletti.

Io sottoscritto Geom. Claudio Boldoni della Sezione Antinquinamenti mi sono recato in data 6.7.77 presso lo stabile in oggetto a seguito dell'articolo pubblicato sul giornale "LA PREALPINA" del 5.7.77 dal seguente titolo "Gas venefici scaricati nelle finestre di casa. Accade in C.so Sempione angolo Via Madonnina del Grappa in piena campagna antinquinamenti, orchestrata dall'Amministrazione Comunale".

Dal sopralluogo ho potuto immediatamente constatare che nessuna emissione fuoriusciva dal camino in quanto l'impianto termico, in fase di installazione e di completamento, non è ancora funzionante.

Ho provveduto ad effettuare un controllo nel locale caldaia, posto al centro del cortile antistante il fabbricato, completamente interrato con accesso da una intercapedine comunicante direttamente con l'esterno, ed ho rilevato quanto segue:

La caldaia ed il bruciatore installati sono di marca HOVAL della potenzialità nominale di Kcal/h.550.000 predisposti per il funzionamento con combustibile gas-metano.

E' stato realizzato l'allacciamento alla rete Comunale del metano con condotto dal contatore, posto all'esterno, alla caldaia per l'approvvigionamento del combustibile.

Il locale caldaia della dimensione di circa 15 mq. e alto mt. 3.00, è stato realizzato con struttura in calcestruzzo completamente interrato con accesso all'esterno mediante scala in cemento.

Per lo smaltimento delle esalazioni che verranno prodotte in caldaia durante la combustione, è stato realizzato un camino in muratura alto mt. 5.00, distante dal più vicino fabbricato mt. 10.20 e munito superiormente di apposita mitria.

Dall'indagine da me svolta successivamente ho potuto constatare che il titolare dell'impianto ha provveduto ad adempiere agli obblighi di Legge prima di iniziare i lavori di installazione della nuova centrale termica e precisamente:

- ha presentato regolare domanda con progetto dettagliato dell'impianto



Comune di Legnano

- 2 -

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano ottenendo in data 1.3.77 Prot.57193 nulla osta per l'installazione.

- ha provveduto ad inoltrare in data 9.11.76 regolare domanda di fabbrica all'Ufficio Tecnico Comunale per ottenere il nulla osta per le opere edili da realizzare, ottenendo in data 9.12.76 l'autorizzazione Sindacale n.288/25853/1280 per la costruzione della centrale termica.
- ha presentato in data 7.4.77 denuncia dell'installazione dell'impianto termico alla Sezione di Milano dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione (pratica VA/RMI/POL/RG 950) ai sensi della Legge 1.12.75.

Stando a quanto previsto dall'art.210 par.2 del regolamento d'Igiene e Sanità il Camino, così collocato in cortile aperto, soddisfa le norme in esso contenute in quanto nel raggio di mt.10 dal punto di emissione, non esistono case di abitazione o corpi di fabbrica, di altezza superiore al punto più alto della bocca di uscita del camino.

Prima della messa in funzione dell'impianto termico, il titolare dovrà richiedere il certificato di Prevenzione Incendi ed ottenere successivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano il collaudo della centrale termica.

IL RILEVATORE
Geom. Claudio Boldoni